

Condizioni generali

Vendita di prodotti e componenti

Versione aprile 2024

1. Campo di applicazione

Le presenti Condizioni generali di vendita di prodotti e componenti valgono per la fornitura di prodotti (macchine, apparecchi, componenti e pezzi di ricambio) da parte di Axpo Systems SA.

Qualora, congiuntamente alla fornitura di prodotti, Axpo Systems SA si occupi anche del montaggio, della supervisione del montaggio, della messa in esercizio o della manutenzione e dell'assistenza, in mancanza di accordi diversi, a queste prestazioni si applicano le Condizioni generali per le prestazioni di assistenza e montaggio di Axpo Systems SA valide al momento dell'ordine.

2. Definizione dei termini

Axpo o Axpo Systems SA indica, nelle presenti Condizioni generali, Axpo Systems SA.

Committente indica, nelle presenti Condizioni generali, la parte che stringe con Axpo un accordo scritto per l'erogazione della fornitura descritta al par. 1.

Le **cause di forza maggiore** comprendono gli eventi che Axpo non può impedire nemmeno esercitando la dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso Axpo, il committente o terzi. Tra questi eventi figurano ad esempio epidemie, mobilitazioni, conflitti bellici, disordini, ingenti guasti di esercizio, infortuni, conflitti lavorativi, subfornitura ritardata o errata dei necessari materiali grezzi, prodotti -semilavorati o finiti, lo scarto di importanti pezzi, atti di autorità od omissioni, ostacoli al trasporto, eventi naturali.

Il **luogo di consegna** è il luogo in cui deve essere eseguita la consegna secondo le condizioni di fornitura INCOTERMS contrattualmente pattuite. Qualora non sia stata pattuita alcuna versione INCOTERMS, vale la versione vigente al momento della fornitura.

Contratto descrive l'accordo scritto stretto tra le parti contrattuali per l'erogazione delle forniture descritte in esso.

L'**oggetto del contratto** comprende le forniture descritte nel contratto o nell'ordine.

In forma scritta o scritto significa tramite un documento sottoscritto da entrambe le parti contrattuali o tramite lettera, fax o e-mail o altra forma pattuita da entrambe le parti contrattuali.

3. Stipulazione del contratto

3.1. Il contratto è stipulato alla ricezione della conferma scritta di Axpo dell'accettazione dell'ordine (conferma dell'ordine). Le offerte non contenenti un termine di accettazione e non espressamente contrassegnate come non vincolanti sono vincolanti per un periodo di 10 giorni a decorrere dal loro invio da parte di Axpo.

3.2. Le presenti Condizioni generali valgono se dichiarate applicabili da Axpo all'interno dell'offerta o della conferma dell'ordine. Eventuali condizioni diverse del committente sono valide solo se sono state accettate espressamente e in forma scritta da Axpo.

3.3. Tutti gli accordi e tutte le dichiarazioni delle parti contrattuali aventi effetti giuridici richiedono la forma scritta per essere validi.

4. Portata delle forniture

L'oggetto del contratto è costituito dalle forniture riportate in forma esaustiva all'interno del contratto o della conferma dell'ordine, compresi eventuali allegati.

Eventuali modifiche e integrazioni sono valide solo se sono state confermate in forma scritta da entrambe le parti.

5. Progetti e documentazione tecnica

5.1. In assenza di accordi diversi, prospetti e cataloghi non sono vincolanti. I dati riportati nella documentazione tecnica di Axpo sono vincolanti solo se sono stati espressamente assicurati.

5.2. Ciascuna parte contrattuale si riserva tutti i diritti relativi a progetti e documentazione tecnica consegnati all'altra parte e si impegna a permettere a terzi di accedere ai progetti e alla documentazione tecnica ricevuti dall'altra parte solo nella misura richiesta dall'adempimento ordinario del contratto o a non utilizzarli per uno scopo che esula da quello per cui sono stati consegnati.

5.3. Se la fornitura comprende anche software, con il contratto viene concesso al committente il diritto non esclusivo e non cedibile di utilizzo del software per lo scopo pattuito. In caso di violazione dei diritti qui concessi, il committente perde il diritto di ulteriore utilizzo ed è responsabile nei confronti di Axpo, in particolare per eventuali rivendicazioni di terzi derivanti da tale violazione.

6. Disposizioni e norme

6.1. Il committente deve puntualmente notificare ad Axpo prima dell'ordine le disposizioni e norme da rispettare in relazione all'esecuzione delle forniture, all'uso e all'esercizio dell'oggetto della fornitura e alla prevenzione di malattie -e infortuni.

6.2. Salvo esplicito e diverso accordo all'interno del contratto, le forniture sono conformi alle disposizioni e norme vigenti presso la sede del committente, che quest'ultimo ha notificato ad Axpo come da par. 6.1.

6.3. Qualora non vengano notificate disposizioni e norme da rispettare come da par. 6.1 o 6.2, le forniture sono conformi alle disposizioni e norme vigenti presso la sede di Axpo al momento dell'ordine.

7. Obblighi contrattuali di Axpo

Axpo si impegna a eseguire l'ordine in maniera professionale, puntuale e con personale qualificato. Il committente autorizza Axpo ad avvalersi di terzi selezionati da Axpo per adempiere ai propri doveri contrattuali.

8. Prezzi

8.1. Tutti i prezzi - in mancanza di accordi differenti - sono da intendersi franco fabbrica del produttore, senza imballaggio, in franchi svizzeri liberamente disponibili, senza alcuna detrazione. Tutte le spese supplementari, ad esempio per il trasporto, l'assicurazione, i permessi di -esportazione, -transito, -importazione e di altro tipo e per la documentazione sono a carico del committente. Il committente deve inoltre sostenere qualsiasi tipo di imposte, tasse, canoni, dazi o simili da versare nell'ambito del contratto, oppure rimborsarli ad Axpo dietro presentazione delle relative prove nel caso in cui quest'ultima sia stata tenuta a versarli.

Qualora Axpo abbia incluso nel proprio prezzo di offerta o fornitura oppure indicato separatamente nell'offerta -o nella conferma dell'ordine le spese di imballaggio, trasporto, assicurazione e altre spese supplementari, ha il diritto di adeguare le proprie aliquote in caso di variazione delle tariffe.

8.2. Axpo si riserva di adeguare i prezzi qualora sia stato pattuito un prezzo variabile. Il prezzo viene inoltre adeguato in maniera consona qualora il termine di consegna venga prolungato a posteriori per uno dei motivi di cui al par. 9.3 oppure il tipo o la portata delle forniture pattuite abbiano subito una modifica oppure la documentazione consegnata dal committente non corrisponda alla situazione effettiva o sia incompleta.

8.3. I prezzi sono da intendersi senza IVA, la quale viene riportata separatamente alle aliquote vigenti al momento della fatturazione.

9. Condizioni di pagamento

9.1. I pagamenti devono essere effettuati conformemente alle condizioni di pagamento pattuite, presso il domicilio di Axpo senza detrazione di sconti, spese, imposte, tasse, canoni, dazi e simili. L'obbligo di pagamento è soddisfatto quando l'importo dovuto è a libera disposizione di Axpo presso il domicilio di quest'ultima. Le spese di accredito, le spese e commissioni bancarie, le spese di incasso e, nel caso in cui sia stato pattuito il pagamento tramite cambiali, lo sconto e le -imposte per cambiali sono a carico del committente.

9.2. Le scadenze di pagamento devono essere rispettate anche qualora il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in esercizio o l'accettazione delle forniture risultino ritardati o impossibilitati per motivi non imputabili ad Axpo oppure qualora manchino pezzi non essenziali o si rendano necessarie rettifiche che non rendono impossibile l'uso delle forniture.

9.3. Qualora l'acconto o le garanzie da fornire alla stipulazione del contratto non vengano versati conformemente al contratto, Axpo ha il diritto di mantenere il contratto o di recedervi e di esigere il risarcimento dei danni in entrambi i casi. Qualora il committente, per qualsivoglia motivo, sia in arretrato con un ulteriore pagamento oppure Axpo, sulla base di una circostanza sopravvenuta in seguito alla stipulazione del contratto, debba temere una ricezione non completa o puntuale dei pagamenti da parte del committente, Axpo, senza limitazione dei suoi diritti legali, è autorizzata a sospendere l'ulteriore esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fino alla pattuizione di nuove condizioni di pagamento e alla ricezione di garanzie sufficienti. Qualora non

sia possibile stringere un tale accordo entro un termine adeguato oppure Axpo non riceva garanzie sufficienti, Axpo ha il diritto di recedere dal contratto ed esigere il risarcimento dei danni.

9.4. Qualora il committente non rispetti le scadenze di pagamento pattuite, deve versare un interesse a partire dal termine di esigibilità pattuito, senza sollecito e indipendentemente da un'eventuale colpa. Tale interesse si orienta agli interessi consueti presso il domicilio del committente; supera tuttavia almeno del 4% il relativo tasso di sconto della Banca nazionale svizzera. Il risarcimento di ulteriori danni rimane riservato.

10. Riserva di proprietà

Axpo rimane proprietaria di tutte le sue forniture fino alla completa ricezione dei pagamenti previsti dal contratto. Il committente è tenuto a collaborare alle misure necessarie per la tutela della proprietà di Axpo e a disbrigare a proprie spese tutte le formalità necessarie a motivare e sostenere la riserva di proprietà. Il committente conserva e assicura adeguatamente a proprie spese gli oggetti consegnati per la durata della riserva di proprietà. Adotta inoltre tutte le misure necessarie affinché il diritto di proprietà di Axpo non venga compromesso né annullato.

11. Termine di consegna, mora

11.1. Il termine di consegna decorre immediatamente a partire dalla stipulazione del contratto, dal disbrigo di tutte le formalità ufficiali come i permessi di importazione, esportazione, -transito -e pagamento, dall'esecuzione dei pagamenti da effettuare al momento dell'ordine e dalla fornitura di eventuali garanzie nonché dal chiarimento degli aspetti tecnici essenziali. Il termine di consegna è rispettato qualora, entro la sua scadenza, sia stata inviata al committente la notifica di disponibilità per la spedizione.

11.2. Le clausole di consegna pattuite devono essere formulate secondo gli INCOTERMS vigenti al momento della stipulazione del contratto. In mancanza di particolari clausole di consegna all'interno del contratto, l'oggetto della fornitura è da considerarsi fornito «franco fabbrica» (EXW) non appena Axpo ha comunicato in forma scritta al committente la disponibilità per la consegna. In mancanza di accordi differenti, sono ammesse consegne parziali.

11.3. Il termine di consegna si prolunga in maniera proporzionata:

11.3.1. qualora Axpo non riceva puntualmente dati di cui necessita per eseguire il contratto o il committente li modifichi a posteriori, provocando così un ritardo delle forniture;

11.3.2. in presenza di cause di forza maggiore;

11.3.3. qualora il committente o terzi siano in arretrato con le subforniture che devono eseguire o il committente non rispetti i propri obblighi contrattuali, in particolare le condizioni di pagamento pattuite.

11.4. Eventuali indennità di mora per consegne ritardate richiedono un apposito accordo scritto. Possono essere fatte valere solo se il ritardo è imputabile in modo comprovato ad Axpo e il committente è in grado di dimostrare un danno derivante da tale ritardo.

Qualora il committente venga agevolato con una consegna sostitutiva, il diritto all'indennità di mora decade.

L'eventuale indennità di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, ma complessivamente a non più del 5% calcolato sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza imballaggio) della parte ritardata della fornitura.

Al raggiungimento dell'indennità di mora massima il committente deve riconoscere ad Axpo una proroga adeguata in forma scritta. Qualora questa proroga non venga rispettata per motivi imputabili ad Axpo, il committente ha il diritto di negare l'accettazione della parte ritardata della fornitura, se non sussiste più una fondata prospettiva di adempimento. Qualora un ritardo imputabile ad Axpo e superiore alla proroga provochi una situazione economicamente insostenibile per il committente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto e di reclamare i pagamenti già effettuati dietro restituzione delle forniture già consegnate.

- 11.5. Qualora le consegne siano ritardate da motivi imputabili esclusivamente ad Axpo, il committente non può fare valere diritti e rivendicazioni che esulano da quelli espressamente citati al par. 11.4. Tale restrizione non vale in caso di perseguimento di finalità illegittime o di grave negligenza da parte di Axpo, fatto salvo il caso in cui ricadano sul suo personale ausiliario.
- 11.6. Qualora un'interruzione di cui al par. 11.3 perduri per un periodo superiore a tre mesi oppure, al verificarsi di tale circostanza, sia già prevedibile l'impossibilità di proseguire con le consegne ancora da eseguire, Axpo ha il diritto di recedere dal contratto. In tal caso il committente deve ad Axpo l'importo ancora pendente per le forniture già consegnate ma non ancora pagate.

12. Imballaggio

L'imballaggio fa parte del prezzo di vendita e non viene ritirato, fatto salvo il caso in cui la sua restituzione ad Axpo sia pattuita. In tal caso il committente deve rispettare l'imballaggio franco luogo di partenza.

13. Trasferimento di vantaggi e rischi

- 13.1. I vantaggi e rischi si trasferiscono al committente al più tardi con la consegna presso il luogo di consegna pattuito.

Qualora, su richiesta del committente e nel caso di una consegna EXW, Axpo si impegni, su richiesta del committente, a spedire l'oggetto della fornitura presso un altro luogo di destinazione, i rischi si trasferiscono al più tardi nel momento in cui il primo vettore prende in consegna l'oggetto della fornitura.

- 13.2. Qualora la spedizione venga ritardata su domanda del committente o per altri motivi non imputabili ad Axpo, i rischi si trasferiscono al committente nel momento originariamente previsto per le consegne franco fabbrica. A partire da tale momento le forniture consegnate vengono immagazzinate e assicurate a carico e rischio del committente.

14. Spedizione, trasporto e assicurazione

- 14.1. Eventuali esigenze particolari relative alla spedizione, al trasporto e all'assicurazione devono essere comunicate per tempo ad Axpo. Il trasporto avviene a carico e rischio del committente. Il committente deve notificare tempestivamente all'ultimo vettore eventuali contestazioni relative alla spedizione o al trasporto al momento della ricezione delle consegne o dei documenti di trasporto.
- 14.2. L'assicurazione contro danni di qualsiasi tipo è responsabilità del committente. Anche qualora debba essere fornita da Axpo, è da considerarsi stipulata per conto e a carico e rischio del committente.

15. Verifica e accettazione delle forniture

- 15.1. Se non diversamente pattuito, Axpo verifica le forniture prima della spedizione, laddove sia consuetudine. Eventuali controlli più approfonditi e le relative condizioni devono essere pattuiti a parte e i costi che ne derivano sono a carico del committente. Qualora le circostanze lo permettano, vengono eseguiti nelle officine di Axpo o dei suoi subfornitori oppure nel luogo di destinazione.
- 15.2. Dopo la ricezione delle forniture, il committente deve verificarle entro una scadenza adeguata e comunicare tempestivamente in forma scritta ad Axpo eventuali difetti. Qualora non vi provveda, le forniture sono da considerarsi accettate e approvate. Per i difetti delle forniture non constatabili in tale sede, rimangono salvi i diritti del committente derivanti dalla garanzia e dalla responsabilità per i difetti come da par. 16.
- 15.3. Axpo corregge nel minor tempo possibile i difetti comunicatigli come da par. 15.2 e il committente deve dargliene la possibilità.
- 15.4. L'accettazione è da considerarsi avvenuta anche qualora la verifica di accettazione pattuita non possa essere eseguita nel momento previsto per motivi non imputabili ad Axpo oppure il committente neghi l'accettazione senza averne diritto oppure il committente si rifiuti di sottoscrivere un verbale di accettazione oggettivo oppure non appena il committente utilizza l'oggetto della fornitura.
- 15.5. I diritti del committente relativi ai difetti delle forniture come da par. 15 e 16 sono esclusivi.

16. Garanzia, responsabilità per i difetti

- 16.1. Il periodo di garanzia è pari a 12 mesi a decorrere dalla comunicazione della disponibilità per la spedizione. Allo scadere del periodo di garanzia tutti i diritti di garanzia del committente sono da considerarsi prescritti.

La garanzia decade precocemente qualora il committente o terzi eseguano modifiche o riparazioni non appropriate oppure il committente, al manifestarsi di un difetto, non adotti tempestivamente tutte le misure idonee a contenere i danni e non dia ad Axpo la possibilità di correggere il difetto. Il periodo di garanzia per gli interventi in garanzia non si rinnova ed è limitato al periodo di garanzia della fornitura originaria.

- 16.2. Axpo si impegna a riparare o sostituire, a propria scelta, nel minor tempo possibile, su richiesta scritta del committente, tutte le parti delle forniture di cui, prima dello scadere del periodo di garanzia, possano essere comprovati il danneggiamento o l'inutilizzabilità a causa di materiale scadente, costruzione errata o esecuzione difettosa. I pezzi sostituiti diventano proprietà di Axpo. Axpo sostiene le spese in cui incorre per la riparazione e la sostituzione dei pezzi difettosi; qualora la riparazione presso Axpo o presso la fabbrica del produttore non sia possibile o possibile solo con un dispendio o svantaggio sproporzionato, Axpo sostiene le spese incorse al di fuori della propria fabbrica e adeguate alle circostanze per la riparazione e sostituzione dei pezzi difettosi della propria fornitura. Tutte le altre spese sono a carico del committente. Il committente è tenuto a eseguire autonomamente la manutenzione ordinaria della fornitura.

- 16.3. Sono assicurate solo le proprietà delle forniture espressamente indicate come tali all'interno della conferma dell'ordine o nelle specifiche pattuite. L'assicurazione vale al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se è pattuita una verifica di accettazione, l'assicurazione è da considerarsi soddisfatta qualora la comprova delle proprietà in questione sia stata fornita in occasione di tale verifica. Qualora le proprietà assicurate non siano soddisfatte o solo parzialmente soddisfatte, il committente ha diritto a una correzione da parte di Axpo. Il committente deve concedere ad Axpo la possibilità di eseguire tale correzione e il tempo necessario.
- 16.4. Sono esclusi dalla garanzia e responsabilità per i difetti di Axpo tutti i danni non derivanti in maniera comprovata da materiale scadente, costruzione errata o esecuzione difettosa delle forniture, dovuti ad esempio alla naturale usura, a una manutenzione insufficiente, all'inosservanza delle disposizioni di esercizio, a una sollecitazione eccessiva, a mezzi di esercizio non idonei, ad agenti chimici o elettrolitici, a interventi di costruzione o montaggio non eseguiti da Axpo o ad altri motivi non imputabili ad Axpo.
- 16.5. Axpo fornisce una garanzia per le forniture di subfornitori disposte dal committente solo nella misura in cui Axpo è beneficiaria di un diritto di garanzia presso tali subfornitori.
- 16.6. In caso di difetti di materiale, costruzione o esecuzione e di mancanza o non raggiungimento delle proprietà assicurate o di altre eventuali assicurazioni, il committente non ha altri diritti rispetto a quelli espressamente citati ai par. 16.1-16.5.
- 16.7. In caso di rivendicazioni del committente relative a una consulenza errata o simili oppure alla violazione di qualsivoglia dovere accessorio, Axpo è responsabile solo in caso di perseguimento di finalità illegittime o negligenza grave.
- 17. Adempimento inadeguato del contratto**
- 17.1. In tutti i casi di errato adempimento o inadempimento non espressamente regolati dalle presenti Condizioni, in particolare nei casi in cui Axpo avvii l'erogazione delle forniture con tale immotivato ritardo da non lasciar più prevedere un'ultimazione puntuale, in cui sia da prevedere con certezza un'esecuzione contraria al contratto imputabile a colpa di Axpo o in cui siano state erogate forniture in maniera contraria al contratto per colpa di Axpo, il committente ha il diritto di riconoscere ad Axpo una proroga adeguata per le forniture in questione, minacciando il recesso in caso di omissione. Qualora la proroga trascorra senza effetto per colpa di Axpo, il committente può recedere dal contratto per quanto concerne le forniture eseguite in maniera contraria al contratto o per cui si prevede con certezza l'esecuzione contraria al contratto e reclamare la quota corrispondente di pagamenti già effettuati.
- 17.2. In tal caso, relativamente a un eventuale diritto di risarcimento dei danni del committente e all'esclusione di ulteriori responsabilità, valgono le disposizioni al par. 19 e il diritto di risarcimento dei danni è limitato al 10% del prezzo contrattuale delle forniture per cui avviene il recesso.

18. Risoluzione del contratto da parte di Axpo

Qualora eventi imprevisi modifichino sensibilmente l'importanza economica o il contenuto delle forniture o abbiano un sensibile influsso sugli interventi di Axpo e qualora l'esecuzione sia impossibilitata a posteriori, il contratto viene adeguato in maniera consona. Se ciò non è economicamente sostenibile, Axpo ha il diritto di risolvere il contratto o le parti del contratto interessate. Qualora Axpo intenda avvalersi della risoluzione del contratto, deve darne tempestiva comunicazione al committente dopo aver riconosciuto la portata dell'evento, anche qualora sia stato dapprima pattuito un prolungamento del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto, Axpo ha diritto al compenso per le forniture già consegnate. Sono esclusi i diritti di risarcimento dei danni del committente derivanti da una tale risoluzione del contratto.

19. Limitazione di responsabilità

Axpo non è responsabile di danni materiali provocati dall'oggetto della fornitura a consegna avvenuta, qualora il committente sia già in possesso dell'oggetto della fornitura. Qualora terzi invochino la responsabilità di Axpo per un danno provocato dall'oggetto della fornitura ai sensi della frase precedente, il committente deve risarcire, difendere e tutelare Axpo. Qualora un soggetto terzo faccia valere un diritto precedentemente descritto nei confronti di Axpo, quest'ultima ne darà tempestivamente comunicazione scritta al committente.

Tutti i casi di violazioni contrattuali e relative conseguenze giuridiche nonché tutti i diritti del committente, indipendentemente dal fondamento giuridico su cui si basano, sono regolati in maniera esaustiva dalle presenti Condizioni; sono in particolare esclusi tutti i diritti non espressamente citati di risarcimento dei danni, riduzione, annullamento del contratto o recesso dal contratto.

Non sussistono in alcun caso diritti del committente al risarcimento di danni non manifestatisi sull'oggetto della fornitura stesso quali, in particolare, perdita di produzione, perdite di utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno e di altri danni conseguenti il difetto, danni diretti o indiretti.

La presente limitazione di responsabilità non vale in caso di negligenza grave o perseguimento di finalità illegittime oppure qualora contrasti con altre norme imperative.

20. Protezione dei dati

Axpo si attiene rigorosamente alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati personali. Questi dati sono trattati con la massima riservatezza e non vengono venduti né trasmessi a terzi. Axpo raccoglie, memorizza ed elabora solo i dati necessari per adempiere ai propri obblighi contrattuali, per monitorare le relazioni con i clienti, per garantire un'elevata qualità del servizio e per effettuare la fatturazione. I dati non personali del committente, come risultato della fornitura di servizi, possono essere memorizzati da Axpo sulla base della procedura tecnica utilizzata e in conformità con la legislazione applicabile. Il committente autorizza Axpo a utilizzare ed elaborare i suoi dati internamente e in relazione alle società del gruppo per garantire un servizio ottimale e per ricevere informazioni sulle offerte attuali di Axpo e delle sue società affiliate.

21. Trasferimento di informazioni

Qualsiasi informazione o materiale inviatoci sarà, a meno che non sia esplicitamente dichiarato il contrario, considerato NON confidenziale e saremo liberi di riprodurre, pubblicare o utilizzare in altro modo tali informazioni per qualsiasi scopo. Il mittente di qualsiasi informazione è pienamente responsabile del suo contenuto, compresa la sua veridicità, accuratezza e non violazione dei diritti di proprietà di qualsiasi altra persona, entità o società. Le informazioni personali forniteci saranno trattate in conformità con la nostra politica sulla privacy. La trasmissione sicura dei dati è garantita dalla politica di classificazione dei dati.

22. Disposizioni finali

Eventuali modifiche al contratto devono essere pattuite in forma scritta. Qualora una o più delle presenti disposizioni dovesse rivelarsi invalida, la validità delle restanti disposizioni non ne viene pregiudicata. Le parti pattuiscono di sostituire le disposizioni non valide con nuove disposizioni quanto più possibile corrispondenti allo scopo economico del contratto.

23. Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato esclusivamente dalla **legge svizzera**, fatta eccezione per la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG)¹.

Il foro competente per il committente e Axpo è CH-5200 Brugg, il foro di esecuzione per committenti domiciliati all'estero è altresì CH-5200 Brugg. Axpo ha tuttavia il diritto di fare valere i propri diritti anche presso il domicilio del committente o qualsiasi altra autorità competente, rimanendo esclusivamente applicabile la legge svizzera.

¹ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods